

N. R.G. 71546/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Angelo Mambriani	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **71546/2012** promossa da:

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni nei seguenti termini:

pagina 1 di 5

PARTE ATTRICE:

1) previo accertamento dello stato di incapacità naturale dell'Amministratore di _____ S.r.L.,
_____, alla data del 1° aprile 2011, dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 ce. dei
trasferimenti effettuati con firme di girata in favore di _____, fatte apporre da quest'ultima in
data 1° aprile 2011 all'Amministrato re _____ sulle azioni nrr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di
_____ S.p.a., intestate a _____, approfittando con dolo dello stato di incapacità di
intendere e di volere del _____ e per l'effetto condannare la stessa alla retrocessione
in favore della Società Attrice delle azioni nrr. 1 e 2 ancor oggi detenute;

2) previo accertamento dello stato di incapacità naturale dell'Amministratore di _____ S.r.L.,
_____, alla data del 1° aprile 2011, annullare, ai sensi del combinato disposto degli artt.
428 e 1425 ce, le girate delle azioni nrr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di _____ S.p.a., in favore di _____,
_____, poiché ottenute dalla stessa con malafede, causando pregiudizio alla Società Attrice, approfittando
dell'incapacità naturale, ovvero delle scemate facoltà volitive ed intellettive dell'Amministratore di
_____ S.r.l. e per l'effetto condannare la Convenuta alla retrocessione in favore della Società Attrice
delle azioni nrr. 1 e 2 ancor oggi detenute;

3) annullare le girate le girate delle azioni nrr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di _____ S.p.a., effettuate da
_____ S.r.l. in data 1° aprile 2011 in favore di _____, per vizio del consenso ai sensi
degli artt. 1427 e segg. ce. e per l'effetto condannare la Convenuta alla retrocessione in favore della Società
Attrice delle azioni nrr. 1 e 2 ancor oggi detenute;

4) accertare e dichiarare la nullità delle girate delle azioni nrr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di _____ S.p.a., effettuate
da _____ S.r.l. in data 1° aprile 2011 in favore di _____, per violazione dell'art. 2703
ce, nonché degli artt. 47 e 72 della Legge sul Notariato nr. 89/1913, come modificati dalla legge nr. 246/2005, per
avere il Notaio _____ autenticato presso il suo Studio di _____, le firme non

pagina 2 di 5

personalmente raccolte poiché non apposte in sua presenza, bensì raccolte da tale _____ ,
qualificatosi contro verità come Notaio;

In subordine:

5) **accertare e dichiarare** i trasferimenti dei certificati azionari nrr. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della _____ S.p.a., da
_____ S.r.l. a _____ , avvenuti formalmente in data 1° aprile 2011, di natura
meramente fiduciaria e, conseguentemente, **dichiarare** _____ tenuta, in forza della dichiarazione 4
aprile 2011 e della intestazione fiduciaria delle azioni trasferite da _____ S.r.l., alla restituzione in
favore di quest'ultima delle azioni nrr. 1 e 2 di _____ S.p.a. ancora detenute e per l'effetto **condannare**
la Convenuta alla retrocessione di tali titoli azionari in favore di Parte A Urico;

In ulteriore subordine:

6) **accertare e dichiarare** che le girate in favore di _____ delle azioni nrr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di
_____ S.p.a., effettuate da _____ S.r.l., sono avvenute in data 1° aprile 2011 senza pagamento di
alcun corrispettivo da parte della Convenuta e conseguentemente **dichiarare nulle dette girate e/o annullarle** ex
art 1418 ce con riferimento all'art. 1470 ce;

In ulteriore sub ordine:

7) **accertare e dichiarare** la nullità e/o la inesistenza e/o la annullabilità e/o la inefficacia e comunque rendere
privi di efficacia i trasferimenti dei certificati azionari **nrr.** 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della _____ spa, da
_____ S.r.l. a _____ , avvenuti formalmente in data 1° aprile 2011, in quanto trasferimenti
simulati o comunque fittizi, come emerge anche dal mancato pagamento del prezzo, e perciò privi di effetti
giuridici e, conseguentemente, **condannare** la Convenuta alla retrocessione delle azioni nrr. 1 e 2, ancora
detenute, **in** favore di Parte Attrice, ai sensi dell'art. 1414 e segg.

PARTE CONVENUTA

Rigetto di tutte le domande dell'attore;
condanna di controparte alle spese di lite nonché ex art 96 cpc

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La controversia attiene alla legittima titolarità di n 6 certificati azionari della società spa (corrispondenti al 60% dell'intero capitale sociale), società tornata in bonis nel marzo 2012 con capitale di 1 mln di lire e quindi trasformata in srl.

Nella specie risulta in fatto pacifico che in data 1.4.11 il dott. _____ (all'epoca AU sia della menzionata _____ che della odierna attrice _____, controllante di _____), mentre era ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute (a partire dal giorno 14.3.11, poi dimesso in data 15.4.14 e successivamente deceduto in data 31.8.11) girava i certificati in parola alla convenuta _____ come da autentica notarile (al mero valore nominale delle azioni nonostante il cospicuo valore del patrimonio sociale, secondo prospettazione dell'attore non contestata sul punto da parte convenuta). Pacifico altresì che alla successiva data del 6.4.11 l'odierna convenuta girava a sua volta una parte dei certificati in parola (in particolare i certificati 3-6) alla società _____; successivamente la menzionata _____ raggiungeva un accordo transattivo con l'odierna attrice _____ per il trasferimento della proprietà dei menzionati quattro certificati azionari, certificati che peraltro (secondo prospettazione attorea) non sarebbero mai stati materialmente rinvenuti - in un contesto in cui peraltro la _____ risulta ormai trasformata in srl.

A fronte di tali (come detto pacifici) elementi di fatto la società attrice ha avanzato, in via gradatamente subordinata, le distinte domande di cui in epigrafe, volte tutte a rivendicare la propria esclusiva titolarità su tutti quanti i certificati in parola. Per quanto attiene la domanda sub 5), va altresì segnalato che la parte deduce in particolare che in data 4.4.11 l'odierna convenuta avrebbe sottoscritto una dichiarazione in cui riconosceva il carattere meramente fiduciario delle girate in contestazione, impegnandosi a provvedere in qualsiasi momento al ritrasferimento in favore di _____ (sul punto l'attrice ha prodotto in atti una fotocopia della scrittura originale, mai rinvenuta e in tesi affidata ad un terzo risultante irreperibile, e chiesto la testimonianza del figlio del dottor _____ in tesi presente alla sottoscrizione).

Parte convenuta ha negato il fondamento di merito delle avverse pretese (senza negare gli accadimenti sopra indicati come pacifici); ha negato in particolare la sottoscrizione del doc 4.4.11 di cui alla domanda sub 5 di controparte.

Così rapidamente ricostruiti i termini essenziali della controversia insorta tra le parti il Tribunale osserva:

i) le domande di parte attrice appaiono sorrette da legittimo interesse ad agire solo in relazione alla titolarità dei certificati azionari 1 e 2 della società _____ atteso che in relazione ai certificati 3-6 non sussiste contestazione alcuna circa l'effettiva titolarità degli stessi in capo a _____;

ii) vanno sicuramente rigettate le domande formulate dall'attore ai capi 1), 4) e 7) di cui in epigrafe, atteso che:

* (in relazione alla domanda sub 1) l'eventuale sussistenza di una situazione di incapacità naturale del dott. _____ varrebbe ad integrare una ipotesi di annullabilità (come del resto da successiva domanda sub 2) e non già di nullità della girata;

* (in relazione alla domanda sub 4) in fatto semplicemente non risulta contestata l'effettiva autenticità della sottoscrizione delle girate da parte del dott. _____, in diritto deve reputarsi pacifico che l'asserita violazione della procedura di autentica notarile non vale affatto ad incidere sulla validità delle girate;

* (in relazione alla domanda sub 7) si deve prendere atto che non risultano prodotte o richieste prove compatibili con i limiti di legge in materia di (lamentata) simulazione;

iii) il Collegio ritiene invece accoglibile la domanda sub 6) atteso che nell'atto di parte l'espressa denuncia del mancato pagamento del prezzo pattuito (dato non controverso) appare in realtà finalizzato ad evidenziare l'incongruenza logica di un trasferimento al mero valore nominale dei titoli ("La

non aveva alcuna ragione per cedere al valore nominale azioni pari al 60% del capitale sociale di una società proprietaria di un palazzo storico..." pag 8 dell'atto di citazione); sul punto nulla ha replicato parte convenuta e il Collegio ritiene allora di dover dare per provato che il trasferimento dei titoli sia stato ab origine concordato tra le parti "a prezzo vile" (tanto da non essere stato neppure successivamente versato), così venendosi ad integrare una tipica fattispecie di originaria "mancanza di causa" (nella specie è appena il caso di sottolineare che si discute di atto dispositivo relativo a cespiti attivi del patrimonio della società e non già a beni personali del dott);

iv) l'accoglimento della domanda sub 6) rende superflua l'esame delle ulteriori domande proposte dall'attore sub 2), 3) e 5).

Alla stregua delle menzionate considerazioni il collegio ritiene dunque di dover accogliere la domanda di cui al punto 6) delle richieste di parte attrice per quanto attiene la titolarità dei certificati azionari nn 1 e 2 di cui in contestazione, con determinazione che si ritiene pienamente assorbente di qualunque ulteriore determinazione in materia.

Alla sostanziale soccombenza della convenuta, segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta per ritenuta carenza di interesse ad agire le domande formulate dall'attrice in relazione alla titolarità dei certificati 3, 4, 5 e 6;

dichiara la nullità per mancanza di causa delle girate dei certificati azionari spa nn 1 e 2 formalmente effettuata da spa in data 1.4.11 in favore di

;
condanna la convenuta alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 900,00 per contributo unificato, euro 7.500,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie i.v.a., c.p.a. .

Così deciso in Milano 27.11.14

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello